



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Prop. n. 3373/2022

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

REGISTRO GENERALE N° 673 DEL 24/06/2022

Settore sviluppo del territorio
Servizio SUAP, attività produttive e agricoltura

Oggetto: OGGETTO: CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO PER IL RINNOVO DELLE CONCESSIONI PER IL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA E LA VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI AGRICOLI (MERCATI, FIERE E POSTEGGI ISOLATI), NONCHÉ PER LE ATTIVITÀ ARTIGIANALI, DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E LA VENDITA DELLA STAMPA (ATTIVITÀ SU CHIOSCO) CON SCADENZA AL 31/12/2020. RICONOSCIMENTO DEL TITOLO CONCESSORIO E RINNOVO DELLA CONCESSIONE IN FAVORE DI N. 9 TITOLARI DI CHIOSCO-EDICOLA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che il D.L. n. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020 all'articolo 181 comma 4 bis ha stabilito che *"le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza al 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, _____ omissis _____ sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività"*;

CONSIDERATO che le concessioni oggetto di rinnovo sono quelle relative all'esercizio del commercio su area pubblica in forma di posteggio al mercato,



COMUNE DI ORISTANO

posteggio isolato fuori mercato, posteggio nelle Fiere, posteggio finalizzato all'esercizio su area pubblica di attività artigianali, di somministrazione alimenti e bevande, rivendita quotidiani e periodici e vendita da parte dei produttori agricoli la cui scadenza è stata prorogata più volte, da ultimo fino al 31 dicembre 2020;

RICHIAMATO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020 il quale, all'allegato A "Linee Guida per il rinnovo delle concessioni su aree pubbliche", prevede ai punti 3 e 4 che i Comuni entro il 31 dicembre 2020 avviano il procedimento per il rinnovo suddetto previa verifica dei requisiti ivi stabiliti;

RICHIAMATO l'avviso pubblico prot. 74194 del 31/12/2020 relativo all'avvio del procedimento, ai sensi della L. n. 241/1990 art. 8 co. 3 e ss.mm.ii., per il rinnovo delle concessioni per il commercio su area pubblica e la vendita diretta dei prodotti agricoli (mercati, fiere e posteggi isolati), nonché per le attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e la vendita della stampa (attività su chiosco) con scadenza al 31/12/2020;

DATO ATTO che il richiamato avviso pubblico stabiliva, conformemente alla normativa inerente la materia, al 30 giugno 2021 il termine ultimo per la conclusione del procedimento;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 67/26 del 31/12/2020 recante in oggetto "Recepimento delle linee guida di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 25 novembre 2020 e definizione delle modalità per il rinnovo delle concessioni di posteggio su aree pubbliche per l'esercizio del commercio nonché per lo svolgimento di attività artigiane, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte di produttori agricoli, aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, in attuazione dell'articolo 181, comma 4-bis, del decreto-legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 /2020";

RICHIAMATO l'avviso pubblico prot. 34873 del 04/06/2021 che, sulla base del disposto dell'art. 26 bis del decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021 (c.d. decreto sostegni), così come introdotto dalla legge 69 del 21 maggio 2021 di conversione, il quale stabilisce che *"alle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si applica il termine finale di cui all'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e conseguentemente le stesse conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggior durata prevista"*, ha comunicato il differimento del termine di conclusione del procedimento al 31/10/2021;

DATO ATTO che il D.L. 23 luglio 2021, n. 105 ha ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del



COMUNE DI ORISTANO

Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020;

RICHIAMATO l'avviso pubblico prot. 65840 del 29/10/2021 che ha differito il termine di conclusione del procedimento, già comunicato agli interessati con i richiamati avvisi pubblici, al 31 marzo 2022 sulla base delle richiamate disposizioni legislative;

DATO ATTO che il D.L. 24 dicembre 2021, n. 221 ha ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020;

CONSIDERATO che, sulla base delle soprarichiamate norme, le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con scadenza al 31/12/2020 conservano la loro validità fino al 29 giugno 2022;

RITENUTO pertanto dover provvedere a concludere il procedimento avviato per il rinnovo delle concessioni entro tale data;

RILEVATO che relativamente ai chioschi edicola dell'intero territorio comunale non è stata rinvenuta agli atti degli uffici la documentazione relativa al rilascio della concessione del posteggio su area pubblica per la vendita di quotidiani/periodici e fiori ma solo i titoli edilizi autorizzativi per l'installazione dei chioschi e la loro modifica nel corso degli anni;

CONSIDERATO che dalla documentazione in atti si rileva la sostanziale disponibilità continuata nel tempo delle aree di cui trattasi da parte degli esercenti l'attività;

RITENUTO:

- che la disponibilità di dette aree sia da considerarsi a titolo di concessione di posteggio per l'esercizio del commercio di quotidiani/periodici e fiori da intendersi tacitamente rinnovata nel corso degli anni;
- al fine di procedere al rilascio delle nuove concessioni occorra riconoscere l'esistenza dei precedenti titoli concessori ancorché non siano stati materialmente rinvenuti agli atti dell'ufficio;

CONSIDERATO che i posteggi su area pubblica per la vendita di quotidiani/periodici e fiori sull'intero territorio comunale risultano essere in numero di 9, come individuati nell'apposito elenco allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che l'ufficio Commercio ed Attività Produttive ha eseguito le verifiche disposte:

- dall'allegato A, "Linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, in scadenza entro il 31.12.2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del decreto-legge n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020" approvato con Decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 25 novembre 2020;
- dall'allegato B, "Modalità di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche per l'esercizio del commercio, nonché per lo svolgimento di attività artigiane, di



COMUNE DI ORISTANO

somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte di produttori agricoli, in scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 4-bis, del decreto-legge n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020" approvato con Delib. G.R. n. 67/26 del 31.12.2020;

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59);

VISTA la L.R. 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali), così come modificata dalla L.R. 6 dicembre 2006, n. 17;

VISTA la deliberazione G.R. 19 aprile 2007, n. 15/15 (Legge regionale 18 maggio 2006, n. 5, Capo II - artt. 14 - 18. Direttive e criteri di attuazione del commercio su aree pubbliche. Approvazione definitiva);

VISTO il Regolamento per la disciplina e l'esercizio del commercio su area pubblica nel Comune di Oristano approvato con Deliberazione del C.C. n. 92 del 23.12.2019;

VISTO il Visto il decreto sindacale n. 59 del 21.12.2018 con il quale è stata assegnata all'Ing. Giuseppe Pinna la direzione del Settore Sviluppo del Territorio;

VISTO il D. Lgs. n. 33/2013 relativo al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

RICHIAMATA la Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 39/2013 "Disposizioni in materia di inconvertibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti Privati in controllo pubblico";

RICHIAMATO il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Oristano;

VISTA la delibera di C.C. n. 11 del 22.02.2022 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione triennio 2022-2024 e il Bilancio di previsione 2022/2024 con relativi allegati;

VISTO il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e il Programma per la Trasparenza 2022/2024 approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 24/05/2022;

VISTO il vigente Regolamento sui Controlli Interni;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al



COMUNE DI ORISTANO

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati con abrogazione della direttiva 95/46/CE ("GDPR") il quale prevede la tutela delle persone fisiche per quanto concerne il trattamento dei dati personali, come recepito dal D.Lgs. Del 10/08/2018 n. 101;

VALUTATO che la situazione in cui versa il Responsabile del Procedimento non configura potenziali situazioni di conflitto di interesse;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA

- 1) di riconoscere alle Ditte individuate nell'apposito elenco allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, la disponibilità a titolo di concessione di posteggio delle aree pubbliche sulle quali insistono i chioschi per l'esercizio del commercio di quotidiani/periodici e fiori;
- 2) di procedere in favore dei suddetti al rilascio di nuove concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio di quotidiani/periodici e fiori con scadenza al 31.12.2032;
- 3) di trasmettere il presente atto al Settore Programmazione e Gestione delle Risorse e agli Uffici in Staff-Corpo di Polizia Locale per quanto di competenza.

Sottoscritta dal Dirigente
PINNA GIUSEPPE
con firma digitale